

via alla riforma dei cicli nella secondaria in centocinquanta istituti, imboccando così la «scorciatoia» amministrativa ed evitando il vaglio della riforma da parte del Parlamento;

tale piano, che il Ministro precisa essere «una bozza», sembra essere finalizzato a sperimentare i poteri dell'autonomia scolastica previsti dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, e a ridisegnare il primo biennio della secondaria superiore, che non sarà più uguale per tutti gli indirizzi;

quale che sia infatti l'indirizzo prescelto, gli studenti delle centocinquanta scuole avrebbero un pacchetto unico di discipline dal quale scompare la geografia come materia autonoma e vengono inserite nuove discipline come «tecnologia della informazione e della comunicazione» e altre;

il percorso sarebbe suddiviso in tre aree: della equivalenza, di indirizzo, di integrazione;

il tetto orario settimanale delle lezioni sarebbe ridotto e sarebbe prevista l'articolazione dell'insegnamento in moduli con lo sviluppo del sistema dei debiti e dei crediti formativi;

tale piano risulta all'interpellante essere all'attenzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (Cnpi);

se quanto sopra esposto rispondesse al vero, si configurerebbe un'imposizione dall'alto della riforma per via sperimentale senza il dovuto esame del Parlamento, con grave lesione delle stesse prerogative parlamentari e in netta contraddizione con la stessa circolare ministeriale del 20 settembre 1996;

il Parlamento è infatti libero di decidere che la riforma dei cicli possa passare anche per un periodo di sperimentazione su una campionatura di scuole, anche per avere più precisi elementi di valutazione dal mondo della scuola, ma in questo caso non ha ancora avuto alcuna

possibilità di pronunciarsi poiché l'esame dell'atto Camera n. 3952 non è ancora iniziato —:

se le notizie riportate dalla stampa rispondano al vero;

come e con quali criteri siano state selezionate le centocinquanta scuole che dovrebbero avere il privilegio di sperimentare il nuovo sistema dei cicli;

se non ritenga di smentire al più presto le notizie riportate dalla stampa per restituire serenità al mondo della scuola, già abbastanza sconcertato dalla raffica di provvedimenti annunciati sui quali ha necessità e diritto di riflettere;

se non ritenga di chiarire al più presto al Parlamento le linee, i metodi e i mezzi con i quali intende affrontare la riforma dei cicli, atteso che non sono ancora stati emanati i regolamenti attuativi dell'autonomia sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, per cui non si comprende a quali regole dovrebbero ispirarsi le centocinquanta scuole selezionate per sperimentare la stessa e considerato che non sono neppure consentite scorciatoie amministrative, trattandosi di riforma ordinamentale.

(2-00607) « Sbarbati, Vignali, Mazzocchin, Dalla Chiesa, Brancati, De Murtas ».

(14 luglio 1997)

F) Interrogazione:

(Sezione 6 — Procedure di calcolo indice prezzi al consumo)

VOLONTÈ, MARINACCI, GRILLO MASSIMO e PANETTA. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quali siano le procedure di calcolo dell'indice dei prezzi al consumo che l'Istituto nazionale di statistica pubblica periodicamente;

se e quali voci di spesa contenute nel paniere siano variate e quale peso sia stato loro attribuito;

se corrisponda al vero che è stato dato maggior rilievo alle merci e servizi a bassa inflazione e a quelli sotto il controllo pubblico, mentre i beni ad «alta inflazione» avrebbero una posizione marginale;

se non ritenga incompleta la composizione del predetto paniere, che sembrerebbe trascurare alcune importanti voci di spesa delle famiglie italiane (imposte, tasse e contributi obbligatori);

se non intenda, in caso affermativo, di intervenire presso l'istituto nazionale di statistica al fine di evitare la pubblicazione di dati erronei o incompleti, le cui conseguenze avrebbero un effetto negativo sulle scelte economico-politiche del nostro Paese. (3-01383)

(14 luglio 1997)

G) Interpellanza:

(Sezione 7 – Iscrizione scolastica bambini non vaccinati)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere – premesso che:

nei giorni scorsi la giunta della provincia autonoma di Trento ha finalmente formulato degli indirizzi generali per l'iscrizione nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo dei bambini non regolarmente vaccinati;

con questa delibera si recepiscono gli indirizzi sinora espressi dal ministero della pubblica istruzione e, in particolare, il criterio dell'ammissione condizionata, in attesa di un pronunciamento positivo del Consiglio di Stato in ordine a tale problema;

al di là degli aspetti formali, si intende così osservare il principio secondo il

quale il diritto all'istruzione, sancito dalla Costituzione, debba essere comunque tutelato;

la questione della cosiddetta libertà di vaccinazione è certamente controversa, e sul tema non solo non vi è accordo politico ma neppure convergenza di opinioni in ambito medico e scientifico e, tuttavia, è stata in ogni caso riconosciuta la possibilità di effetti collaterali dannosi alla salute;

dati epidemiologici disponibili presso l'Organizzazione mondiale della sanità (riferiti al 1994) segnalano come difterite e poliomelite non siano praticamente più presenti nel nostro Paese, e come il tetano e l'epatite B abbiano una incidenza estremamente limitata (rispettivamente 0,18 casi e 4,83 casi ogni centomila abitanti);

nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, che presentano dati analoghi a quelli italiani, le relative vaccinazioni non sono obbligatorie;

il divieto di frequenza nelle istituzioni scolastiche per i bambini non vaccinati non ha nulla a che vedere con il problema di un possibile contagio degli altri bambini e non ha, dunque, alcun effetto preventivo, ma rappresenta semplicemente una sanzione tesa a disincentivare la non vaccinazione al punto che, per questa ragione, alcune interpretazioni paventano l'incostituzionalità di questo tipo di provvedimento –:

se corrisponda al vero che da parte del Ministro interrogato sia stato acquisito un pronunciamento negativo del Consiglio di Stato in ordine alla delibera della giunta provinciale di Trento, e che sia intenzione del ministero stesso formulare nuovi indirizzi tesi ad escludere dalle scuole i minori che non abbiano adempiuto agli obblighi di vaccinazione;

in caso contrario, se non ritenga urgente, d'intesa con il Ministro della sanità, promuovere la revisione delle norme in materia, in primo luogo riconoscendo legittimità alle preoccupazioni ed alle obiezioni avanzate in nome del diritto a scegliere se vaccinare o meno i propri figli,

giacché il parere del Consiglio di Stato non potrebbe non fondarsi su norme che gli indirizzi sinora impartiti dal ministero della pubblica istruzione (ma anche dal ministero della sanità con decreto-legge 7 gennaio 1994 n. 8 poi reiterato con decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273) hanno già ritenuto inadeguate;

se, a tale scopo, sempre d'intesa con il Ministro della sanità, non ritenga di assumere opportune iniziative che permettano, nell'immediato, l'accesso a scuole ed asili dei bambini non vaccinati e, in prospettiva, un esame parlamentare della questione al fine di riformare le norme in materia.

(2-00673)

«Boato».

(24 settembre 1997)

H) Interpellanza:

(Sezione 8 - Razionalizzazione rete scolastica 1997-1998)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

con decreto prot. n. 11977/C20-B14 il provveditore agli studi di Padova, nell'ambito dei provvedimenti per la razionalizzazione della rete scolastica nell'anno 1997/1998, ha disposto la aggregazione dell'istituto tecnico industriale statale Cardano al liceo scientifico Einstein di Piove di Sacco, con decorrenza dal 1° settembre 1997;

il provvedimento è stato motivato dalla circostanza che, operando le due scuole coinvolte rispettivamente con 18 e con 19 classi, entrambe risultano sottodimensionate rispetto al numero minimo di 25 classi necessario per conservare l'autonomia, né si prevede un significativo aumento della popolazione scolastica dei due istituti nei prossimi anni; viene inoltre menzionata la contiguità delle sedi degli

istituti stessi, che agevolerebbe la direzione comune degli stessi e l'uso in comune di alcuni laboratori;

il decreto in sostanza unifica soltanto gli organi di presidenza, segreteria e del consiglio di istituto che peraltro deve rimanere rappresentativo di entrambe le componenti scolastiche; vengono invece conservate le autonome denominazioni, le rispettive funzionalità didattiche, nonché l'articolazione interna del collegio dei docenti e gli organici dei docenti stessi;

a fronte di una aggregazione meramente amministrativa, sembra pertanto riconosciuta l'esigenza di salvaguardare per l'istituto Cardano tutti gli aspetti che qualificano e caratterizzano una scuola ed il suo indirizzo in quanto tali e nella loro identità specifica;

il comitato genitori dell'istituto Cardano, contrario all'aggregazione, impugnando il decreto del provveditore dinanzi al Tar per il Veneto con ricorso n. 2598/97, ha chiesto la sospensione del citato decreto del provveditore;

la sospensione è stata negata dal Tar con ordinanza n. 1328/97 per asserita irrilevanza del danno lamentato se considerato nel complesso degli interessi coinvolti; senza specifica motivazione, è stata ritenuta la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

in pendenza del ricorso amministrativo contro il decreto di aggregazione, il provveditore procedeva ai passi definitivi necessari per la completa aggregazione, riconoscendo a decorrere dal presente anno scolastico al liceo scientifico Einstein la personalità giuridica precedentemente posseduta dall'istituto Cardano; e ciò nonostante le istruzioni ministeriali date ai provveditorati con prot. 2089 specificavano che l'autonomia derivante dalla «nuova» personalità giuridica è subordinata all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, regolamento addirittura ancora in corso di emanazione;

anche i docenti ed il personale dell'istituto Cardano rilevano altri problemi ed avanzano altre perplessità concernenti la contestata aggregazione tra le scuole; tra le tante questioni, si può evidenziare quella della nomina del responsabile amministrativo, rispetto al quale con il decreto di aggregazione il provveditore disponeva che il responsabile dell'istituto Cardano avrebbe proseguito nelle proprie funzioni rispetto all'intera nuova istituzione, per cui il responsabile del liceo Einstein è stato trasferito ad altro incarico, mentre successivamente e con nuovo decreto il provveditore ha mutato avviso e ripristinato il posto di segretario economo presso il liceo Einstein; dato che intanto il responsabile dell'istituto Cardano era stato riconvocato per altra assegnazione di sede, si è determinata la vacanza del posto di segretario economo per entrambi gli istituti aggregati, con evidenti pregiudizi per l'intero settore amministrativo, contabile ed organizzativo e vanificazione dei risparmi che si intendevano conseguire con l'aggregazione;

in sintesi, da quanto esposto da genitori, docenti e personale, sembra che l'aggregazione non solo è stata attuata tra scuole tra loro eterogenee, per natura, destinazione, organizzazione e vocazione profondamente distanti, ma anche con modalità quanto meno affrettate e superficiali, senza tenere conto della pendenza di ricorso amministrativo, della mancanza di taluni presupposti normativi, come il citato regolamento previsto dalla legge n. 549 del 1995, e delle conseguenze della mancanza di un responsabile amministrativo su tutti i piani —:

quale sia il suo orientamento rispetto alle modalità di attuazione delle aggregazioni, perché le stesse possano garantire i vantaggi che con esse si intendono conseguire nell'ambito di una razionalizzazione realmente efficace;

se non ritenga che tale efficacia degli interventi di razionalizzazione non vada commisurata esclusivamente a dati numerici come l'ammontare delle classi, o geografici, come la contiguità delle sedi, ma

debba tenere conto anche di fattori ulteriori, quali l'omogeneità degli istituti e delle rispettive vocazioni, l'organizzazione e formazione del corpo docenti, le esigenze degli alunni e genitori, l'assetto gestionale e le relative risorse umane, con le rispettive esperienze acquisite nelle sedi coinvolte, eccetera;

se, alla luce di tanti fattori rilevanti, i decreti di razionalizzazione, di cui quello riferito alla questione in oggetto è un esempio, non necessitano di ponderazioni più approfondite e motivazioni più articolate, per rendere efficaci gli interventi che dispongono, rispettando, peraltro, assetti esistenti e tempi fisiologici;

se, nella questione che è stata esposta, le difficoltà gestionali non rischiano di compromettere, superandoli, i vantaggi che dovrebbero derivare dall'aggregazione dei due istituti scolastici.

(2-00705)

«Saonara».

(7 ottobre 1997)

I) Interrogazione:

(Sezione 9 – Irregolarità negli esami di maturità 1997)

COLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in occasione dei recenti esami di maturità, sono stati assegnati, tra gli altri, due temi, uno di attualità avente ad oggetto la valutazione di uno scritto di Norberto Bobbio del 1954, l'altro, storico, concernente un pensiero di G. Barraclough tratto dal libro "Guida alla storia contemporanea" del 1971;

per quanto riguarda il primo tema, nella traccia, dopo aver riportato, e risulta all'interrogante in modo impreciso, il pensiero dello scrittore, si pongono due quesiti, il primo dei quali recita testualmente: «Per quali ragioni il rapporto tra cultura e politica è conflittuale?»; ed ancora: «Quali

situazioni storiche, recenti o remote, consentono di verificare la natura dei rapporti fra cultura e politica?»;

nel secondo tema, nel riportare il testuale pensiero di Barraclough sulla seconda rivoluzione industriale, veniva dettata la seguente frase: «Era volta, con riferimento alla rivoluzione, non tanto a migliorare ed accrescere i prodotti esistenti, quanto ad introdurne di nuovi. Inoltre, più rapidi erano i suoi effetti, più prodigiosi i risultati che determinarono una trasformazione rivoluzionaria del carbone e del ferro...»;

con riferimento alla prima traccia, non può non rilevarsi un'inammissibile forzatura, consistente nel dare per scontata la conflittualità del rapporto fra cultura e politica, con ciò, influenzando in modo deviante i candidati, essendo l'affermazione non un dato obiettivo, ma una mera valutazione soggettiva, tendente a porre in cattiva luce i politici ed a esaltare gli uomini di cultura quali unici depositari di valori etici;

in relazione alla seconda traccia, va rilevato che è stato omesso un intero periodo che stravolge il pensiero di Barraclough. Ed infatti, la frase effettivamente scritta dall'autore, è la seguente: «Inoltre, più rapidi erano i suoi effetti, più prodigiosi i risultati che determinarono una trasformazione rivoluzionaria nella vita e nelle prospettive dell'uomo»; quindi: trasformazione rivoluzionaria nella vita e nelle prospettive dell'uomo e non trasformazione rivoluzionaria del carbone e del ferro;

non sfuggirà l'estrema gravità di quanto accaduto, sia in riferimento alla prospettazione di una valutazione soggettiva rappresentata come un dato acquisito, ciò in chiaro contrasto con il dovere di obiettività connesso alla funzione, sia in relazione al clamoroso ed ingiustificabile errore nella redazione della seconda traccia —:

se non ritengano di intervenire con la massima urgenza, assumendo le più op-

portune iniziative o adottando i più efficaci provvedimenti, tendenti, dopo aver individuato persone e responsabilità, a rimuovere lo stato di estrema precarietà e superficialità che caratterizza settori così importanti del ministero della pubblica istruzione;

se, con la stessa urgenza, non ritengano di dover dare direttive finalizzate a non danneggiare ulteriormente i candidati che non avessero, logicamente, svolto razionalmente uno dei due temi succitati. (3-01372)

(10 luglio 1997)

L) Interrogazione:

(Sezione 10 — Riconoscimento dell'accompagnamento)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dal giugno 1997 è in corso una grande battaglia sociale che vede protagonista e finora «vittima» il giovane Jonathan, studente di 13 anni presso l'Istituto «Carlo Cattaneo» di Via A. Pisano a Roma;

l'interrogante è in possesso di tutta la corrispondenza a firma del padre del giovane, inviata al comune di Roma, alla 12° Circoscrizione al provveditore agli studi, all'Azienda Usl Rm/c, alla provincia di Roma, al ministero della pubblica istruzione, diretta ad ottenere il risarcimento dell'accompagnamento;

nonostante il rilievo dato dalla stampa, il comune di Roma continua a non assumersi le responsabilità di sua competenza, «scaricandole» su altri enti ed istituzioni;

solo l'associazione per la tutela del minore sta portando avanti il riconoscimento dell'accompagnamento secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate—:

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali interventi urgenti, ognuno per le proprie competenze, intendano attuare per

porre fine alla situazione di grave disagio nella quale versa il giovane Jonathan e per dare applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, legge dello Stato rimasta finora solo lettera morta. (3-01516)

(30 settembre 1997)

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DELL'AEROPORTO ITALIANO DI RIMINI-MIRAMARE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AEREI INTERNAZIONALI DI LINEA, FATTO A SAN MARINO L'11 GIUGNO 1990, CON SCAMBIO DI LETTERE INTERPRETATIVO, EFFETTUATO A SAN MARINO IL 7 MAGGIO 1997 (4304)

(A.C. 4304 — sezione 1)

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto

a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1780 — DISPOSIZIONI PER
L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPAR-
TENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE —
LEGGE COMUNITARIA 1995-1997 (APPROVATO DAL SE-
NATO) (3838)*

(A.C. n. 3838 — sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni

dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Trascorsi ventiquattro mesi di piena applicazione della normativa contenuta nel decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, in presenza di difficoltà applicative rilevate concordemente dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore, il Governo è delegato ad emanare, nel corso dei dodici mesi successivi, disposizioni integrative e correttive della normativa stessa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicati nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo deve disporre l'applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 ai dottori agronomi, ai dottori forestali, ai geologi, nonché ad altre categorie professionali con adeguata competenza tecnica.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, relativa alla decisione della Commissione 97/182/CE.

ALLEGATO A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)

91/507/CEE: direttiva della Commissione, del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia

sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimenta-

zione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze « β -agoniste » nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.